



**Città  
metropolitana  
di Milano**

***LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI  
A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017***

APPROVATE CON DECRETO SINDACALE R.G. 237/2016 DEL 06-10-2016

**Il presente documento sostituisce le Linee di indirizzo approvate in data 24/04/2016 con  
Decreto Sindacale n° 98/2016**

**Le risorse messe a disposizione per gli interventi sono indicate in una specifica Tabella**

**INDICE**

<b>PREMESSA</b>	pag.	3
<b>LE COMPETENZE</b>	pag.	3
<b>DESTINATARI DEGLI INTERVENTI</b>	pag.	..4
<b>TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI</b>	pag.	5
<b>1. Assistenza educativa scolastica per le relazioni sociali e la comunicazione nei percorsi di istruzione del II ciclo</b>	pag.	..5
<b>2. Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale</b>	pag.	6
Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità uditiva	pag.	6
Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva	pag.	7
Assistenza alla comunicazione per studenti con patologie plurime in presenza di deficit sensoriale	pag.	8
<b>3. Interventi specialistici integrativi per la disabilità sensoriale visiva</b>	pag.	9
Consulenza tiflodidattica e tifloinformatica	pag.	9
Personalizzazione dei testi scolastici	pag.	10
<b>4. Inserimenti diurni e residenziali in convitti o semiconvitti per studenti con disabilità sensoriale</b>	pag.	10
<b>5. Trasporto</b>	pag.	11
<b>MODALITA DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI A. S. 2016/2017</b>	pag.	12
<b>REQUISITI PER IL PERSONALE CON FUNZIONI EDUCATIVE</b>	pag.	13
<b>VERIFICHE E MONITORAGGIO</b>	pag.	13
<b>SEGNALAZIONE DEL FABBISOGNO</b>	pag.	13
<b>APPENDICE 1 - Riferimenti normativi...</b>	pag.	14

**PREMESSA**

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità <sup>1</sup> riconosce “...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità “l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”.

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è stato sancito fin dal 1992 dalla legge 104 <sup>2</sup> che introduce il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** e il **Profilo Dinamico Funzionale** con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità.

Successivamente, la legge 328/2000 <sup>3</sup> ha previsto che per ottenere la piena inclusione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli interventi siano tra loro coordinati nel **progetto individuale di vita della persona con disabilità**.

**LE COMPETENZE**

**La Legge 208/2015** (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, facendo salve le disposizioni legislative regionali che alla data del 1° gennaio 2016 già prevedevano l'attribuzione di queste funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata.

La disposizione legislativa con la quale la Regione Lombardia ha attribuito tali funzioni alla Città metropolitana di Milano (confermando le precedenti attribuzioni alla Provincia di Milano) è **la Legge regionale n. 32/2015** che ha stabilito (Art. 2 commi 1,2 3):

- “1. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014;
2. La Città metropolitana esercita, altresì, le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 (*tale articolo riguarda funzioni diverse da quelle relative all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*);
3. Le funzioni relative alla protezione civile e alla disabilità sensoriale sono esercitate ai sensi del comma 2 nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale.”

La Città metropolitana di Milano esercita tali funzioni conferite, sulla base dei fondi regionali e statali trasferiti.

*I riferimenti normativi sono riportati nell'Appendice a pag. 14*

<sup>1</sup> Art. 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal parlamento Italiano con Legge n° 18 del 3 marzo 2009.

<sup>2</sup> Legge n.104 del 5 febbraio 1992 “legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate”

<sup>3</sup> Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

## **DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

I destinatari degli interventi sono gli studenti con disabilità in possesso dei seguenti requisiti:

### Residenza

- in un Comune del territorio metropolitano milanese;
- in altri Comuni ma con specifiche situazioni familiari quali ad esempio:
  - adozioni o affido presso famiglie residenti nel territorio metropolitano;
  - collocamento presso famiglie/comunità del territorio metropolitano designato dal Tribunale competente;
  - affidamento giudiziale a seguito di separazione legale dal coniuge residente nel territorio metropolitano;
  - assenza di residenza in Italia con domiciliazione nel territorio metropolitano e frequenza istituto del territorio.

*Per gli studenti residenti fuori del territorio metropolitano, Città Metropolitana di Milano si fa carico dell'erogazione degli interventi riservandosi di richiederne il rimborso agli enti locali competenti.*

### Frequenza scolastica

- studenti inseriti in percorsi scolastici dall'asilo nido alla scuola secondaria di II° grado statale o paritaria o in percorsi di diritto dovere di istruzione e formazione (presso Centri di Formazione Professionale), se affetti da disabilità sensoriale o con patologie plurime in presenza di deficit sensoriale;
- studenti frequentanti una scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, o percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo riconosciuti da Regione Lombardia.

### Documentazione richiesta :

- *certificazione di "alunno disabile" redatta ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011;*  
*oppure*  
*cariotipo e certificazione del medico di base o dello specialista in caso di studenti affetti da sindrome di Down, come disposto dall'art 94 - Legge 289/2002*
- *Diagnosi Funzionale redatta ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011 nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza specialistica per l'autonomia personale o di trasporto**;*

La verifica delle Diagnosi Funzionali attualmente redatte dalle strutture specialistiche evidenzia una carenza nella compilazione di alcuni dati necessari per stabilire il diritto degli studenti a ricevere gli interventi.

Nei casi in cui la Diagnosi Funzionale sia incompleta saranno accettate documentazioni integrative rilasciate da strutture abilitate che attestino i requisiti previsti per l'accesso agli interventi (ad esempio per il trasporto la disabilità motoria e la mancanza di autonomia personale, per l'assistenza alla comunicazione l'entità del deficit uditivo o visivo).

E' in corso anche da parte del livello regionale, in collaborazione con l'ATS (Azienda Territoriale Socio-sanitaria), la predisposizione per gli specialisti di indicazioni per una corretta e completa compilazione della Diagnosi Funzionale.

## TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Sono previsti i seguenti interventi per l'inclusione scolastica:

- 1 Assistenza Educativa Scolastica per le relazioni sociali e la comunicazione nei percorsi di istruzione del II ciclo di istruzione;
- 2 Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriale;
- 3 Interventi specialistici integrativi per la disabilità sensoriale visiva:
  - Consulenza tiflodidattica e tifloinformatica;
  - Personalizzazione dei testi scolastici attraverso la trascrizione in Braille / a caratteri ingranditi / su supporto digitale;
- 4 Inserimenti diurni e residenziali in convitti o semiconvitti per studenti con disabilità sensoriale
- 5 Trasporto scolastico per gli studenti con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica inseriti nei percorsi di istruzione del II ciclo.

### **1. Assistenza Educativa Scolastica per le relazioni sociali e la comunicazione nei percorsi di istruzione del II ciclo**

L'intervento di Assistenza Educativa Scolastica è finalizzato a facilitare la capacità di apprendimento e l'inclusione scolastica dello studente, attraverso l'attività svolta da un educatore con competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità.

L'educatore svolge il proprio intervento in ambito scolastico, integrandolo con le attività didattiche ed educative degli insegnanti, sia curricolari che di sostegno, con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo delle autonomie e della comunicazione dello studente.

L'operatore *integra* la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA) non sovrapponendo i propri interventi e compiti, ma valorizzando la collaborazione e l'efficacia di una comune progettazione.

Gli interventi sono previsti:

- in aula, in compresenza dell'insegnante curricolare ed in integrazione ma non in sostituzione dell'insegnante di sostegno, per agevolare la trasmissione dei contenuti didattici e le verifiche di apprendimento, per favorirne la socializzazione e l'integrazione scolastica;
- in sede di programmazione e progettazione: per le attività formative e/o funzionali all'inclusione scolastica e per il raccordo con i servizi specialistici e sociali;
- in sede extrascolastica: per le uscite e i viaggi di istruzione, in aderenza all'offerta formativa, in collaborazione con il personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici;

I destinatari di tali interventi sono gli studenti con disabilità

- frequentanti le scuole secondarie di II grado o corsi di formazione professionale in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF)
- in possesso di *certificazione di "alunno disabile"* e di *Diagnosi Funzionale* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza specialistica per l'autonomia personale - Assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione** (ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011);

Sono definite quote economiche diversificate in relazione alla tipologia del percorso scolastico

- *studenti inseriti nei CFP (Centri di Formazione Professionale prevista dal sistema regionale)*;
- *studenti inseriti nelle scuole secondarie di II grado pubbliche o paritarie*

## **2. Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriale**

L'intervento di Assistenza alla Comunicazione, svolto da una figura professionale prevista dalla legge 104/1992, si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

L'Assistente alla comunicazione realizza gli obiettivi della programmazione didattica per l'alunno, definiti dai docenti curricolari e di sostegno con il PEI, in base alla diagnosi funzionale.

L'attività dell'Assistente alla Comunicazione prevede anche la partecipazione agli incontri del consiglio di Classe e del G.L.H.O finalizzati alla definizione del Progetto globale individualizzato, che comprende tutti gli interventi individuati per lo studente.

L'attività dell'assistente alla comunicazione svolta con uno specifico studente favorisce, inoltre, la creazione di un bagaglio culturale e metodologico da trasferire a tutto il personale scolastico e da trasmettere e da riutilizzare nel tempo con altri studenti.

*L'intervento in ambito domiciliare è previsto solo per un tempo parziale del monte-ore educativo scolastico assegnato e deve essere preventivamente autorizzato dal servizio dell'Ente locale di riferimento dello studente.*

*Il servizio valuterà lo specifico progetto formativo elaborato dalla scuola che dovrà attestare la necessità di intervento al domicilio per supporto allo studio o sostegno all'apprendimento o consolidamento dell'autonomia nello studio per lo studente interessato.*

*L'intervento in ambito domiciliare è inoltre possibile in caso di "scuola al domicilio" attivata a seguito di situazioni di malattia dello studente interessato.*

### ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ UDITIVA

L'attività di Assistente alla comunicazione per gli studenti con disabilità uditiva riguarda:

- la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- la rielaborazione dei contenuti scolastici dei testi, con mappe logico concettuali o altri sistemi idonei, e la rielaborazione ed adeguamento delle verifiche periodiche in prove equipollenti fornite dagli insegnanti, per garantire l'adeguatezza al livello di padronanza dei sistemi di comunicazione dello studente;
- il raggiungimento di una buona competenza linguistica parlata e scritta;
- l'acquisizione di un metodo di studio;
- il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti;
- la facilitazione della comunicazione fra lo studente con problemi uditivi e il contesto scolastico in particolare in condizioni sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante discussioni di gruppo);

- nei servizi educativi per l’infanzia (asili nido, scuole materne) svolge il compito di “facilitatore” tra le figure educative di riferimento del bambino, tra i bambini della classe e dell’organizzazione spazio-temporale del contesto scuola;
- per gli alunni stranieri, portatori di ulteriore complessità, rappresenta una risorsa indispensabile per la messa in rete dei sistemi famiglia, scuola e servizi;
- per gli alunni non udenti “segnanti”, la traduzione dei messaggi verbali che avvengono nel contesto dell’aula in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) e quelli L.I.S. del ragazzo, in messaggi verbali;
- la collaborazione con i servizi di riabilitazione (logopedia), per concordare metodologie, tecniche e strumenti didattici appropriati da riproporre a scuola e da condividere con i docenti, affinché il percorso riabilitativo e scolastico possano integrarsi in modo efficace;
- la partecipazione a specifici progetti scolastici destinati al consolidamento dell’autonomia nello studio.

I destinatari di tali interventi sono gli studenti con disabilità uditiva

- inseriti nei percorsi scolastici dall’asilo nido alla scuola secondaria di II grado o corsi di formazione professionale in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF);
- sordi o ipoacusici, titolari di una certificazione di perdita uditiva superiore a 60 decibel in ciascun orecchio;
- in possesso di *certificazione di “alunno disabile” e di Diagnosi Funzionale* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione** (ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011).

*Il deficit uditivo deve essere indicato nella Diagnosi Funzionale. Tuttavia molti documenti non quantificano la perdita uditiva. In tali casi il dato può essere desunto da documentazione aggiuntiva quali certificazioni medico-legali o esami audiometrici.*

Sono previste quote economiche diversificate in relazione alla modalità comunicativa adottata:

- *studenti che utilizzano il linguaggio verbale*
- *studenti che utilizzano la Lingua Italiana dei Segni (LIS)*

*Eventuali progetti potenziati per gli studenti che utilizzano il linguaggio verbale potranno essere finanziati se saranno reperite le risorse necessarie*

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ VISIVA

Le azioni previste sono:

- l’orientamento spaziale e la conquista dell’autonomia di spostamento all’interno degli spazi scolastici;
- la conoscenza di sé e dell’altro, nell’ottica del miglioramento della sua autostima;
- la facilitazione della relazione nel contesto di apprendimento (con i docenti e con il gruppo dei pari);
- l’avvio delle buone pratiche per lo sviluppo dell’autonomia personale;
- l’acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- l’individuazione, anche in collaborazione con i tifloghi, degli ausili didattici pertinenti per il livello di deficit presente ed in relazione alle potenzialità cognitive dello studente e alle difficoltà scolastiche;
- il monitoraggio delle strategie e dell’uso degli ausili utilizzati dallo studente.

I destinatari di tali interventi sono gli studenti con disabilità

- inseriti nei percorsi scolastici dall'asilo nido alla scuola secondaria di II grado o corsi di formazione professionale in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF)
- *non vedenti o ipovedenti, titolari di una certificazione di visus non superiore a 2/10 in ciascun occhio pur con correzione;*
- in possesso di *certificazione di "alunno disabile" e di Diagnosi Funzionale* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione** (ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011);

*Il deficit sensoriale deve essere indicato nella Diagnosi Funzionale. Tuttavia molti documenti non quantificano la perdita visiva.  
In tali casi il dato può essere desunto da documentazione aggiuntiva quali certificazioni medico-legali, esami oculistici.*

E' prevista un'unica quota ma sono contemplati interventi specialistici integrativi per la disabilità sensoriale visiva riportati nello specifico paragrafo.

**ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON PATOLOGIE PLURIME IN PRESENZA DI DEFICIT SENSORIALE**

Il supporto educativo scolastico dovrà essere modulato sulle specifiche esigenze di ogni studente. Le competenze richieste per l'intervento sono quelle indicate sia per l'assistenza educativa che per l'assistenza alla comunicazione.

I destinatari di tali interventi sono gli studenti con disabilità

- inseriti nei percorsi scolastici dall'asilo nido alla scuola secondaria di II grado o corsi di formazione professionale in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF);
- *con patologie plurime in presenza del deficit sensoriale di seguito specificato:*
  - *non vedenti o ipovedenti, titolari di una certificazione di visus non superiore a 2/10 in ciascun occhio pur con correzione;*
  - *sordi o ipoacusici, titolari di una certificazione di perdita uditiva superiore a 60 decibel in ciascun orecchio*
- in possesso di *certificazione di "alunno disabile" e di Diagnosi Funzionale* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione** (ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011);

Sono previste quote diversificate in relazione ai percorsi scolastici e alle modalità di comunicazione

- *studenti con disabilità sensoriale inseriti in nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado;*
- *studenti con disabilità sensoriale che frequentano scuole secondarie di II grado o Centri di Formazione Professionale;*
- *studenti con disabilità sensoriale che frequentano scuole secondarie di II grado o Centri di Formazione Professionale che utilizzano la Lingua Italiana dei Segni (LIS)*

La quota prevista per gli studenti con pluridisabilità in presenza di deficit sensoriale inseriti in asili nido, materne, scuole primarie e scuole secondarie di I grado può essere utilizzata dagli enti locali – oltre che attraverso gli Enti gestori – anche per implementare gli interventi di supporto educativo scolastico di loro competenza già in atto per questi studenti.

### 3. Interventi specialistici integrativi per la disabilità sensoriale visiva

Per gli interventi specialistici previsti per gli studenti con disabilità sensoriale visiva, Città Metropolitana accredita direttamente gli enti e definisce un “Catalogo di enti accreditati per gli interventi specialistici per la disabilità sensoriale visiva del territorio metropolitano milanese” che sarà messo a disposizione delle famiglie degli studenti interessati.

La famiglia, anche attraverso il supporto dei servizi sociali degli enti locali in collaborazione con gli Istituti scolastici, potrà individuare l’Ente al quale richiedere le prestazioni.

#### CONSULENZA TIFLODIDATTICA E TIFLOINFORMATICA

La consulenza tiflodidattica e tifloinformatica, rivolta agli studenti con disabilità visiva, ha l’obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente la possibilità di conoscere e acquisire strategie, metodologie, tecniche e materiali necessari a rispondere correttamente ai suoi bisogni di apprendimento. Con questi interventi specifici, legati ai saperi tiflopedagogici, lo studente non vedente o ipovedente grave può accedere in modo idoneo al percorso scolastico previsto sviluppando al meglio le proprie potenzialità.

- L’intervento di consulenza tiflogica è condotto dal Tiflogo (Tiflopedagogista) esperto di metodologia/didattica tiflogica che, in collaborazione con la scuola fornisce ai docenti indicazioni, suggerimenti, strategie affinché lo studente raggiunga gli obiettivi fissati dal programma curricolare e dal PEI.
- L’intervento di consulenza tifloinformatica è condotto dal Tifloinformatico, esperto di informatica e metodologia didattica relativa alla tecnologia assistiva, che opera in collaborazione con gli insegnanti e/o la famiglia e insegna al ragazzo l’uso del display braille, del software per l’accesso a Windows e delle principali funzioni senza l’uso del mouse.

La consulenza tiflogica si articola nelle seguenti azioni specifiche, attivabili in base agli obiettivi, alle specificità dello studente, all’età e al grado di scuola frequentata:

- osservazione dello studente, che può avvenire presso l’ente accreditato, il domicilio e presso la scuola;
- incontri con la famiglia, finalizzati al supporto nel compito educativo durante le diverse fasi di crescita del figlio;
- incontri di programmazione e verifica durante l’anno scolastico con i docenti, gli specialisti sanitari, gli assistenti alla comunicazione/educatori per l’elaborazione del PEI (obiettivi educativi e di apprendimento, metodologie, materiali e strategie specifiche);
- consulenza del tifloinformatico e percorso formativo informatico per i docenti, gli assistenti alla comunicazione e gli studenti per l’utilizzo di ausili informatici e software.

La consulenza tiflogica per gli studenti non vedenti o ipovedenti gravi che non presentano disabilità aggiuntive a quella visiva, svolge, fin dalla primissima infanzia, un compito centrale di supporto per la crescita e l’apprendimento, attraverso un contributo di conoscenze pedagogiche relative alla problematica visiva fornito alla famiglia, ai docenti e agli assistenti alla comunicazione.

La consulenza tiflogica per gli studenti con pluridisabilità e deficit visivo, si colloca all’interno di una rete pluridisciplinare coordinata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile che supervisiona il progetto educativo complessivo dello studente.

PERSONALIZZAZIONE DEI TESTI SCOLASTICI: trascrizione in braille/ a carattere ingrandito / su supporto digitale.

L'intervento è rivolto a studenti con disabilità visiva che frequentano gli istituti scolastici di I e II grado e si esplica nella fornitura di testi scolastici in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico per i testi didattici adottati nelle scuole frequentate dagli studenti.

Presso la Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza è istituito il "Servizio Nazionale del Libro Informatico", che fornisce i testi in specifici formati digitali adatti per il display braille, il sintetizzatore vocale o per il software ingrandente.

Prima di procedere alla richiesta di personalizzazione dei testi, è necessaria la verifica, da parte della famiglia o della scuola, che gli stessi non siano già disponibili in forma gratuita nel catalogo della Biblioteca.

La richiesta per i testi da trascrivere /ingrandire viene redatta dalla scuola che, avvalendosi anche della consulenza del tiflogo, provvede a selezionare le parti di testo da personalizzare.

**I destinatari degli interventi specialistici integrativi**

sono gli *studenti con disabilità* sensoriale visiva che hanno diritto all'assistenza alla comunicazione.

Sono previste le seguenti quote diversificate in base al percorso scolastico tenendo conto che la consulenza tiflodidattica e tifloinformatica è contemplata in tutte le scuole e la personalizzazione dei testi è prevista a partire dalla scuola secondaria di I grado.

**4. Inserimenti diurni e residenziali in convitti o semiconvitti per studenti con disabilità sensoriale**

La possibilità di frequentare istituti scolastici specializzati, ubicati fuori dalla Regione Lombardia, è stata storicamente prevista per gli studenti con disabilità sensoriale e viene oggi richiesta soprattutto per gli studenti che utilizzano la LIS e necessitano di una proposta formativa accessibile e strutturata per tale esigenza.

Poiché si tratta di studenti in età minore collocati al di fuori del loro nucleo familiare si ritiene necessario che tale intervento sia inserito nel progetto educativo e di vita che il servizio sociale territoriale è tenuto a predisporre per ogni persona con disabilità (L 328/2000 – art. 14).

Per l'anno scolastico 2016/2017 la Città Metropolitana prevede di erogare il rimborso della retta fino al raggiungimento dell'importo della quota standard prevista per gli studenti con disabilità sensoriale.

## 5. Trasporto

L'intervento è finalizzato a garantire il concreto esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti e prevede l'aiuto nello *spostamento da casa a scuola e viceversa per gli studenti con disabilità motoria o con ridotta autonomia personale*.

*Tale intervento per la sua specificità può essere reso da soggetti "qualificati" quali*

- *i famigliari che accompagnano lo studente;*
- *i Comuni che erogano l'intervento con mezzi propri o con appalti specifici.*

I destinatari degli interventi sono gli studenti con disabilità

- che frequentano una scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, o percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo riconosciuti da Regione Lombardia
- in possesso di *certificazione di "alunno disabile" e di Diagnosi Funzionale* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **trasporto** (ai sensi della DGR IX/2185 del 04.08.2011);

Poiché al momento le Diagnosi Funzionali non sempre riportano la necessità di trasporto, saranno accettate documentazioni alternative rilasciate da strutture abilitate che attestino i requisiti previsti per l'accesso agli interventi (disabilità motoria o mancanza di autonomia personale) quali certificazioni medico-legali o certificazioni specialistiche.

Sono definiti rimborsi diversificati secondo le modalità di trasporto utilizzate:

- *Trasporto effettuato dalla famiglia con mezzi propri;*
- *Trasporto effettuato con autovettura o pulmino attrezzato e autista;*
- *Trasporto effettuato con autovettura o pulmino attrezzato e autista + accompagnatore*

*Nel caso di trasporto attivato direttamente dalle famiglie sono previsti i seguenti criteri di rimborso:*

*Trasporto con autovettura privata: rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il numero dei Km (tragitto casa – scuola come indicato sul sito Michelin) per il numero dei giorni effettivi di frequenza scolastica (max 200) per max due viaggi giornalieri.*

*Trasporto effettuato con autovettura o pulmino attrezzato con o senza accompagnatore rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il numero dei Km (tragitto casa – scuola come indicato sul sito Michelin) per il numero dei giorni effettivi di frequenza scolastica (max 200) per max due viaggi giornalieri nel caso in cui lo studente è a bordo del mezzo (o max 4 viaggi giornalieri se il trasporto è effettuato da terzi incaricati qualora il servizio sia individuale).*

**MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

La Città Metropolitana di Milano intende assicurare gli interventi svolgendo un ruolo di coordinamento e di indirizzo, riservandosi il compito di rilevare il fabbisogno per l'anno scolastico e la verifica dei requisiti per accedere agli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità **in collaborazione con gli Uffici di Piano, i servizi del territorio e gli istituti scolastici.**

Sulla base dei dati raccolti tramite gli Istituti Scolastici la Città Metropolitana provvede ad assegnare un finanziamento ai soggetti che attivano gli interventi di supporto educativo e si interfacciano con i fornitori dei servizi: Ambiti Territoriali, singoli Comuni, Istituti Scolastici e famiglie.

La Città Metropolitana intende avvalersi prioritariamente della collaborazione degli Uffici di Piano del territorio metropolitano che potranno - tramite accordi sovrazionali - organizzarsi come zone omogenee<sup>4</sup>.

Tale collaborazione consente di avere per il cittadino un riferimento nell'ente locale, ente di maggiore prossimità, e di promuovere la co-progettazione del modello di intervento tra Città Metropolitana e Comuni.

Viene riconosciuta a ciascun Ufficio di Piano l'autonomia organizzativa e gestionale per l'erogazione degli interventi e la definizione delle ore di supporto per ciascuno studente.

Fintanto che non sarà adottato un sistema di accreditamento omogeneo per il territorio, l'Ambito assicura la continuità educativa laddove ciò sia ritenuto opportuno per il successo formativo dello studente.

La disponibilità a collaborare da parte dell'Ambito Territoriale viene esplicitata dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di ciascun Ambito, sottoscrivendo una specifica intesa proposta da Città metropolitana.

In caso di indisponibilità dell'Ambito Territoriale, per condizioni organizzative e amministrative, ad attuare una o più tipologie di intervento, la Città Metropolitana prevede l'attivazione dei supporti educativi scolastici attraverso gli **Istituti Scolastici ed i CFP**, che si dichiarano disponibili.

Per casi specifici, è previsto il trasferimento delle quote forfettarie anche alle **famiglie degli studenti** che presentano alla Città Metropolitana o all'Ambito un contratto per l'assistenza scolastica stipulato con una Cooperativa accreditata o un contratto di assunzione di personale addetto all'assistenza scolastica.

Nel primo caso verrà richiesto alla famiglia di presentare una delega alla Cooperativa, affinché i pagamenti vengano effettuati all'Ente che sta fornendo il servizio, mentre nel secondo caso il trasferimento dei fondi avverrà direttamente sul conto corrente intestato al genitore/tutore/affidatario o allo studente.

Il Settore Sviluppo Economico e Sociale comunicherà ai soggetti organizzatori degli interventi, ovvero Uffici di Piano, Comuni, Istituti Scolastici e Famiglie, l'ammontare del budget assegnato ed il periodo di riferimento (rispettivamente settembre-dicembre 2016 e gennaio-giugno 2017) sulla base della rilevazione del fabbisogno segnalato dagli Istituti Scolastici e dei fondi trasferiti dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

I soggetti che organizzano gli interventi sono tenuti, al termine dell'anno scolastico, a rendicontare le spese sostenute alla Città Metropolitana presentando copie dei documenti di spesa.

Per gli interventi integrativi specialistici previsti per gli studenti con disabilità sensoriale visiva, in via sperimentale per l'anno 2016/2017, la raccolta delle richieste delle famiglie verrà gestita direttamente dalla Città Metropolitana, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali e gli Istituti Scolastici.

La Città Metropolitana rimborserà direttamente gli Enti accreditati inseriti nell'apposito Catalogo e scelti dalle famiglie.

---

<sup>4</sup> La Città Metropolitana di Milano - sulla base delle indicazioni della Legge n° 56/2014 - con Delibera n° 30 /2015 ha proposto la costituzione e la delimitazione del territorio metropolitano in 7 zone omogenee con funzioni definite sulla base delle specificità locali.

## **REQUISITI PER IL PERSONALE CON FUNZIONI EDUCATIVE**

I soggetti attuatori di interventi di assistenza educativa scolastica dovranno avvalersi esclusivamente di personale specializzato, che dimostri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze dell'Educazione;
- Lauree in materie umanistiche accompagnate da formazione o esperienze specifiche nel campo della disabilità;
- Master specialistici su tematiche educative e/o relative alla disabilità.

*E' prevista una fase transitoria* (della durata di 3 anni a partire dall'anno scolastico 2016/2017) nella quale è consentito l'utilizzo di operatori in possesso del diploma di maturità accompagnato da corso di formazione specifico o pregressa e documentata esperienza almeno triennale in contesti educativi rivolti a minori con disabilità.

E' prevista una *deroga* per gli operatori in possesso del diploma di maturità se in presenza di documentata esperienza di almeno 5 anni in contesti educativi rivolti a minori con disabilità in presenza di corso di formazione specifico.

E' consentito ai CFP per le funzioni educative l'utilizzo sia del personale degli enti gestori che del personale proprio per il quale dovrà essere effettuato uno specifico incarico.

## **VERIFICHE E MONITORAGGIO**

La Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sugli interventi erogati.

Sono previsti momenti di monitoraggio intermedi e finali da concordare e condurre con gli Uffici di Piano del territorio metropolitano anche attraverso Tavoli Tecnici specifici.

Il monitoraggio si pone come strumento per l'analisi condivisa dei bisogni, delle criticità, delle buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento.

Inoltre, potrà rappresentare uno strumento di supporto per l'eventuale rimodulazione degli interventi in relazione ai bisogni rilevati e alle modalità di erogazione.

## **SEGNALAZIONE DEL FABBISOGNO**

E' stata effettuata in collaborazione con gli istituti scolastici nel periodo giugno/settembre 2016.

Gli interventi per gli studenti con disabilità segnalati successivamente al 30 settembre 2016, potranno essere attivati a partire dal gennaio 2017.

## **Ulteriori azioni previste**

Città Metropolitana intende definire un accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Milano per strutturare la rilevazione delle esigenze di supporto educativo e di trasporto da parte degli Istituti scolastici tramite uno specifico applicativo che sarà inserito sul sito del UST di Milano. La segnalazione da parte degli Istituti scolastici dovrà avvenire in concomitanza con la rilevazione della necessità di sostegno (intervento di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

### **Riferimenti normativi**

La **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** ratificata dal Parlamento Italiano con **L. n. 18 del 3 marzo 2009** all'art. 24 dedicato all'educazione riconosce "...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso della dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente ad una società libera".

**La legge del 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"** raccoglie ed integra i principali interventi legislativi (tra i quali L. 118/1971, L. 517/1977 e C.M. 262/1988, c.d."Circolare Falcucci") che fino a quel momento avevano introdotto notevoli innovazioni giuridiche e veicolato nuovi paradigmi riguardo al tema dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, riconosciuti così a tutti gli effetti soggetti in obbligo di istruzione.

La legge 104/92 ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana sancendo il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità che non può essere limitato da ostacoli o da impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato.

La legge introduce un atteggiamento di cura educativa nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato condiviso fra più soggetti istituzionali.

Il nuovo percorso delineato dalla legge 104/1992 ha inteso scardinare l'impianto tradizionale della scuola introducendo i concetti di percorso individualizzato ponendo attenzione all'apprendimento piuttosto che all'insegnamento.

Il *Profilo Dinamico Funzionale* e il *Piano Educativo Individualizzato (PEI)* rappresentano i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione e vedono il coinvolgimento della famiglia e dei servizi sociali e specialistici che a vario titolo operano a favore dell'alunno con disabilità.

**Il Decreto Legislativo n. 297/94** del 16.04.1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"

**Il Decreto Legislativo 112/98** del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 specifica che "sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";

La **Legge n. 328/2000** del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che

- attribuisce alle Province il concorso alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da realizzare mediante la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni, l’analisi dell’offerta assistenziale e l’approfondimento dei fenomeni sociali più rilevanti, la promozione di iniziative di formazione e la partecipazione alla definizione e all’attuazione dei Piani di Zona; (art. 7);
- prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni d’intesa con della vita le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, il progetto individuale. Tale progetto comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata" (art. 14);

**La legge regionale n. 34/2004** del 14. 12. 2004 - “Politiche regionali per i minori” all’art. 4, 5° comma –lettera e) conferma in capo alle Province le competenze per le persone con disabilità sensoriale.

**Il D.P.C.M. n. 185/2006** del 23.02.2006 “Regolamento recante modalità e criteri per individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’art. 35 comma 7 Legge n. 289 del 27.12.2002”

**La legge regionale n. 9/2007 del 6 agosto 2007** “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” all’articolo 6 riprende quanto già disposto dal Decreto Lgs 112/98.

**La legge regionale n. 3/2008** del 12.03.2008, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” all’art. 12 lettera e) prevede tra le competenze provinciali la realizzazione di interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriale finalizzati all’integrazione scolastica.

Le **Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità** emanate il 4 agosto 2009 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca precisano che “l’integrazione scolastica è un processo irreversibile (...) di crescita per gli alunni con disabilità e i loro compagni...” e che “la scuola è una comunità educante che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomie, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.

**Le sentenze del Consiglio di Stato n 2391/2013, n. 3950/2013, n. 3954/2013** respingono gli appelli della Provincia di Milano avverso altrettante sentenze del TAR della Lombardia e confermano in capo alla amministrazione provinciale l’obbligo di farsi carico del servizio di Assistenza Educativa Scolastica (cd. “ad personam”).

**La Legge 56/2014 del 7 aprile 2014** “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (entrata in vigore l’8/04/2014) all’Art. 1 – comma 89 prevede che “ Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in

attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”.

**La legge di Regione Lombardia n. 32/2015** “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19” all’Articolo 2 comma 3 prevede che “Le funzioni relative alla protezione civile e alla disabilità sensoriale sono esercitate ai sensi del comma 2 nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale”.

**La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale"** all’Art. 1 - comma 947 recita “Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo”.